



9 ottobre 2023 (RM 1263-1302/2023)

**MM 14/2023 modifica del Regolamento dei rifiuti del Comune di Lavertezzo**

<b>1</b>	<b>Retrospettiva</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Proposte di modifica</b> .....	<b>3</b>
2.1	Art. 3 cpv 2 – Compiti del Comune .....	3
2.2	Art. 16 cpv 4 – tassa base – punto 1.2 .....	3
2.3	Art. 16 cpv 4 – tassa base – punto 2.....	3
2.4	Art. 16 cpv 4 – tassa base – punto 3.....	3
2.5	Art. 16 cpv 4 – tassa base – punto 4.....	3
2.6	Art. 16 cpv 5 – tassa base – mancata notifica .....	3
2.7	Art. 18 cpv 1 – altre tasse causali – scarti vegetali.....	3
2.8	Art. 18 cpv 2 – altre tasse causali – ingombranti .....	4
2.9	Art. 18 cpv 6 – altre tasse causali – plastica.....	4
2.10	Art. 20 cpv 4 e 5 – attuazione misure d’esecuzione.....	4
<b>3</b>	<b>Conclusioni</b> .....	<b>4</b>
3.1	Aspetti procedurali e formali .....	4
3.2	Attribuzione MM .....	4
3.3	Proposta di decisione .....	5
<b>4</b>	<b>Abbreviazioni</b> .....	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Testo del regolamento</b> .....	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>Raccomandazione del Sorvegliante dei prezzi</b> .....	<b>9</b>

Signori Consiglieri comunali

Vi sottoponiamo il testo inerente la modifica del regolamento dei rifiuti del Comune di Lavertezzo.

## **1           Retrospectiva**

Il 15 dicembre 2021 il Legislativo approvava all'unanimità il MM 15/2021 concernente l'adozione del regolamento dei rifiuti.

Dopo la consueta ratifica della SEL, la stessa formulava, in data 11 aprile 2022, delle modifiche d'ufficio sollecitando gli Organi comunali a tener conto di ulteriori indicazioni formulate dall'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati.

Il 13 dicembre 2022 il Consiglio comunale approvava le modifiche del Regolamento sulla base del MM 16/2022 unitamente al complemento informativo del 28 novembre 2022.

Di seguito, contro la decisione del Legislativo, è stato presentato un referendum con le seguenti argomentazioni:

“peggioramento finanziario e logistico del servizio rifiuti”;

“tassare le abitazioni sfitte è contraddittorio”;

“tassa sul verde, errore di calcolo”.

La popolazione si è espressa in data 18.06.2023 votando a maggioranza il prospetto del Comitato referendario.

La questione sollevata dai referendari in merito alle abitazioni sfitte non è ancora stata esaurientemente chiarita a livello cantonale, tutt'ora non vi è una base legale. Il Consiglio di Stato, in qualità di autorità di ricorso, ha emanato poche decisioni in materia. In particolare, in una, ha annullato una tassa base richiesta per un appartamento sfitto da più di tre anni, senza però fissare un limite di tempo a partire dal quale non sarebbe possibile esigere il pagamento della tassa base.

Sul territorio comunale, in particolare sul piano, esistono diversi edifici con appartamenti. Di conseguenza, vi sono frequenti arrivi e partenze di inquilini che causano sfitti per periodi medio-corti.

Esentando queste casistiche dal pagamento della tassa base, è necessario “caricare” questa minor entrata (ca. CHF 8'000) alle altre categorie.

Si sarebbe potuto, su richiesta annuale, ottenere l'esonero per gli enti non locati da almeno due anni.

Si rammenta che fino al 2021, la suddetta tassa è sempre stata incassata ed ammontava a CHF 110.00 per economia domestica.

In considerazione di quanto precedentemente esposto viene proposto il seguente MM per chiarire i punti sopraccitati ma anche per colmare alcune lacune tariffali già presentate nel MM 16/2022.

## **2 Proposte di modifica**

### **2.1 Art. 3 cpv 2 – Compiti del Comune**

È stata effettuata una correzione ortografica.

### **2.2 Art. 16 cpv 4 – tassa base – punto 1.2**

La Sezione enti locali sollecita di esplicitare l'imposizione delle residenze secondarie sebbene non vi siano ancora delle disposizioni di regolamento, le medesime devono essere equiparate alle economie domestiche. Sono state dunque inserite le tariffe all'art. 16 cpv 4 che regolano la riscossione della tassa per gli enti non locati e le residenze secondarie. Le tariffe sono state riviste secondo le raccomandazioni del Sorvegliante dei prezzi (cfr. punto 6 Raccomandazione del Sorvegliante dei prezzi) ma adattate in base alla nostra realtà.

### **2.3 Art. 16 cpv 4 – tassa base – punto 2**

Le tariffe sono state adeguate in quanto non rispettavano il principio di causalità rispetto la categoria delle economie domestiche.

### **2.4 Art. 16 cpv 4 – tassa base – punto 3**

Le tariffe al punto 3 sono state aggiornate in quanto ritenute eccessive rispetto alle attività economiche.

### **2.5 Art. 16 cpv 4 – tassa base – punto 4**

La tariffa al punto 4 è stata inserita allo scopo di regolamentare l'assoggettamento delle strutture d'accoglienza e sociosanitarie presenti sul nostro territorio.

### **2.6 Art. 16 cpv 5 – tassa base – mancata notifica**

La classificazione delle attività economiche è di competenza del Comune; non risulta pertanto giustificato attribuire la tariffa massima in caso di mancata notifica. È quindi necessario eliminare questa normativa.

### **2.7 Art. 18 cpv 1 – altre tasse causali – scarti vegetali**

È stata inserita una forchetta con una tariffa minima e massima unitamente a quella sul quantitativo che, permette al Municipio, di stabilire tramite ordinanza le modalità di raccolta degli scarti vegetali sia per il porta a porta che per la centralizzata.

## **2.8 Art. 18 cpv 2 – altre tasse causali – ingombranti**

Occorre definire se la tassa causale per la raccolta e lo smaltimento degli ingombranti viene riscossa o meno. Un'indicazione "possibilista" non può essere ammessa. L'Esecutivo, per il momento, decide di non incassare nessuna tassa.

## **2.9 Art. 18 cpv 6 – altre tasse causali – plastica**

Il Municipio a decorrere dal 01.06.2022 ha deciso di introdurre la raccolta separata della plastica appaltando il servizio a una ditta del settore. Il fornitore si occuperà della vuotatura del contenitore e del trasporto dei sacchi ad un impianto preposto al suo riciclo.

## **2.10 Art. 20 cpv 4 e 5 – attuazione misure d'esecuzione**

Si propone lo stralcio in quanto sono già indicate negli art. 23 e 24.

## **3 Conclusioni**

Questa revisione sarà sottoposta al Sorvegliante dei prezzi, in quanto la modifica verte anche su questioni tariffali.

### **3.1 Aspetti procedurali e formali**

Puntualizziamo che tale procedura è retta dall'art. 13 let. a) LOC.

### **3.2 Attribuzione MM**

Richiamati gli art. 10 RALOC, 45 e 47 ROC, si attribuisce alla

***Commissione della gestione***  
e alla  
***Commissione delle petizioni***

l'esame del seguente MM.

Le Commissioni potranno prendere visione dell'intera documentazione al fine di formulare il necessario rapporto all'indirizzo del Consiglio Comunale (art. 71 e 105 LOC).

Rammentiamo tuttavia che i lavori commissionali e dei singoli membri sono vincolati all'obbligo di discrezione e riserbo in ossequio alle disposizioni della LOC (in particolare l'art. 104).

Pertanto, si invita a voler esaminare ed allestire, per iscritto, i rapporti commissionali, i quali dovranno essere depositati, presso la Cancelleria comunale, almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio comunale.

**La domanda per l'ottenimento della documentazione o della presenza del Capo dicastero ci dovrà pervenire in forma scritta almeno 7 giorni prima della data dei lavori commissionali.**

### 3.3 Proposta di decisione

Visto quanto sopra esposto, richiamato l'art. 13 let. a) LOC, vi invitiamo a voler approvare:

1. 1.1 le modifiche degli art. 3 cpv 2, 16 cpv 4 e 5, 18 cpv 1;  
1.2 gli stralci degli art. 18 cpv 2 e 20 cpv 4 e 5;  
1.3 i nuovi art. 18 cpv 3, 4, 5 e 6;
2. l'entrata in vigore del punto 1. del dispositivo di risoluzione, tramite ordinanza municipale dopo la ratifica della SEL, a decorrere dall'1 gennaio 2024.

PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO

La Vice Sindaco:

Il Segretario:

T. Gerosa Szpiro

D. Gianella

### 4 Abbreviazioni

art./artt.	articolo/articoli.
let.	lettera.
LOC	Legge organica comunale.
MM	messaggio municipale.
RALOC	Regolamento d'applicazione della legge organica comunale.
RM	risoluzione municipale.
ROC	Regolamento organico comunale.
SEL	Sezione enti locali.

## 5 Testo del regolamento

# REGOLAMENTO DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI LAVERTEZZO

Legenda: **testo in rosso** = nuovo  
~~testo in rosso~~ = stralcio

### **Compiti Comune**

**del Art. 3** <sup>1</sup>Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2 organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale.

<sup>2</sup>In collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria, esso promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione ~~da~~ dalla cittadinanza in tema di rifiuti (esempio mercatini dell'usato, azioni nelle scuole, campagne "anti-littering").

### **Tassa base**

**Art. 16** <sup>1</sup>La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale;
- b) di informazione e sensibilizzazione;
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate;
- d) di investimento;
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

<sup>2</sup>Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie.

<sup>3</sup>L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

<sup>4</sup>Mediante ordinanza il Municipio stabilisce:

- a) le modalità di controllo e di notifica del personale occupato;
- b) le eventuali eccezioni all'assoggettamento;
- c) i casi di esenzione;
- d) l'ammontare della tassa annua (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:

Tariffa	Descrizione	Calcolo	Minimo	Massimo
1	1.1 Economie domestiche	per numero di persone che compongono l'economia domestica:		
		- 1 persona	100.00	150.00
		- 2 persone	110.00	160.00
		- 3 persone	120.00	170.00
		- 4 e più persone	130.00	180.00
	1.2 Residenze secondarie		100.00	160.00
2	Attività economiche	per numero di personale occupato sulla base dell'unità equivalente a tempo pieno:		
		- fino a 1	80.00	110.00
		- > 1 fino a 2	110.00	150.00
		- > 2 fino a 3	140.00	180.00
		- > 3 fino a 6	170.00	280.00
		- > 6	260.00	500.00
3	Esercizi pubblici	per posti a sedere secondo l'autorizzazione alla gerenza per esercizio con/senza alloggio rilasciato dalla polizia cantonale (all'esterno si considera il 50%) e per posti letto:		
		- bar	1.00	10.00
		- discoteche	1.00	10.00
		- ristoranti, pizzerie, grotti	1.00	10.00
		- motel e alberghi	5.00	15.00
4	Strutture d'accoglienza/ socio-sanitarie	per posti letto:		
		- foyer/appartamenti protetti	5.00	15.00
4-5	Depositi senza attività		100.00	150.00
5 6	Associazioni senza scopo di lucro	esentati dal pagamento della tassa base su istanza scritta.		

<sup>5</sup>Le attività economiche sono tenute a dichiarare il personale occupato. ~~In caso di mancata notifica entro i termini sanciti dall'ordinanza, verrà emessa la tassa base secondo il criterio massimo della tariffa 2.~~

**Altre  
causali**

**tasse Art. 18** <sup>1</sup>Per lo smaltimento degli scarti vegetali il Municipio stabilisce un'apposita tassa annuale (IVA esclusa) entro i seguenti limiti:

a)	contenitore da 140 litri:	da CHF	40.00	a CHF	200.00
b)	contenitore da 240 litri:	da CHF	80.00	a CHF	350.00
c)	contenitore da 800 litri:	da CHF	250.00	a CHF	650.00
			<del>500.00</del>		
d)	sacco ecologico 110 litri:	da CHF	1.00	a CHF	5.00

~~Per quanto concernono le modalità d'identificazione da applicare ai contenitori da 140/240/800 litri, unitamente alle disposizioni operative di evacuazione degli scarti vegetali, sono definite nell'ordinanza d'applicazione.~~

~~<sup>2</sup>Per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti il Municipio può riscuotere un'apposita tassa (IVA esclusa) entro i seguenti limiti:~~

<del>a)</del>	<del>al mc o al kg:</del>	<del>da CHF</del>	<del>5.00</del>	<del>a CHF</del>	<del>80.00</del>
---------------	---------------------------	-------------------	-----------------	------------------	------------------

~~Per quanto concernono le modalità di tassazione, le stesse sono definite nell'ordinanza d'applicazione.~~

<sup>3</sup>La tassa per lo smaltimento degli scarti vegetali consegnati all'operatore comunale presso il centro rifiuti è stabilita entro i seguenti limiti (IVA inclusa):

b)	fino a 0.5 m <sup>3</sup>	da CHF	1.00	a CHF	5.00
c)	da 0.5 a 1 m <sup>3</sup>	da CHF	5.00	a CHF	20.00
d)	da 1 mc e per ogni m <sup>3</sup>	da CHF	10.00	a CHF	50.00

<sup>4</sup>I tralci di vite potranno essere consegnati al centro di raccolta solo se legati in fascine e sarà prelevata una tassa di CHF 20.00 al m<sup>3</sup>.

<sup>5</sup>Per quanto concernono le modalità d'identificazione da applicare ai contenitori da 140/240/800 litri, unitamente alle disposizioni operative di evacuazione degli scarti vegetali e alla modalità di tassazione, sono definite nell'ordinanza d'applicazione.

<sup>6</sup>Per lo smaltimento della plastica il Municipio mette in vendita i relativi sacchi "Sammelsack" (IVA esclusa):

a)	sacco da 35 litri:	da CHF	1.00	a CHF	3.00
b)	sacco da 60 litri:	da CHF	1.50	a CHF	3.50

Per quanto concernono le modalità di tassazione, le stesse sono definite nell'ordinanza d'applicazione.

**Attuazione  
misure  
d'esecuzione**

**e Art. 20** <sup>1</sup>Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.

<sup>2</sup>Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROPSR).

<sup>3</sup>Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.

~~<sup>4</sup>Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.~~

~~<sup>5</sup>Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.~~

## 6 Raccomandazione del Sorvegliante dei prezzi



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,  
della formazione e della ricerca DEFR

Sorveglianza dei prezzi SPR

CH-3003 Berna SPR; POST CH AG

Municipio di Lavertezzo  
Via Malpensata 4  
6595 Riazzino

Per e-mail: [cancelleria@lavertezzo.ch](mailto:cancelleria@lavertezzo.ch)

Numero di riferimento: PUE-333-193

Vostro riferimento:

Berna, 30 ottobre 2023

### 2° presa di posizione riguardante il regolamento dei rifiuti e l'ordinanza municipale d'applicazione del regolamento dei rifiuti del Comune di Lavertezzo

Egregio signor Sindaco,  
Egredi membri del Municipio,

Lo scorso 11.10.2023 abbiamo ricevuto la vostra lettera con cui sottoponete per la 2° volta al parere del Sorvegliante dei prezzi la modifica del regolamento dei rifiuti e dell'ordinanza municipale d'applicazione del regolamento dei rifiuti del Comune di Lavertezzo.

Dopo avere analizzato la documentazione che ci avete fornito, il Sorvegliante dei prezzi costata, che il Comune di Lavertezzo ha parzialmente rivisto le tariffe secondo le raccomandazioni del Sorvegliante dei prezzi. Ciononostante il Sorvegliante dei prezzi ribadisce la sua raccomandazione in merito alle residenze secondarie e riformula la raccomandazione in merito alle attività economiche:

#### 1. Riduzione della tassa di base per le residenze secondarie

Nell'articolo 12, paragrafo 1, punto 1 del progetto di ordinanza viene proposto d'applicare alle residenze secondarie una tassa base superiore a quella applicata alle economie domestiche di due persone.

Per rispettare il principio di causalità, alle residenze secondarie dovrebbe essere applicata una tassa base inferiore a quella applicata alle economie domestiche residenti, poiché i costi variabili coperti da questa tassa (raccolta dei rifiuti solidi urbani e gran parte della gestione dei rifiuti riciclabili) si riducono in relazione alla minore occupazione dell'abitazione. Una tassa base superiore a quella applicata alle economie domestiche di due persone contravviene al principio di causalità.

Sorveglianza dei prezzi SPR  
Greta Lüdi  
Einsteinstrasse 2  
3003 Berna  
Tel. +41 58 462 21 01  
[greta.luedi@pue.admin.ch](mailto:greta.luedi@pue.admin.ch)  
<https://www.preisueberwacher.admin.ch/>



**Il Sorvegliante dei prezzi raccomanda al Municipio di Lavertezzo di applicare alle residenze secondarie una tassa base inferiore a quella prevista per le economie domestiche composte da due persone.**

**2. Esonero, o almeno riduzione, della tassa di base per le attività accessorie e per le attività praticate a domicilio**

Fattori quali il campo d'attività e la grandezza di un'impresa possono avere un'incidenza diversa sul servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti gestito dal Comune. La corretta schematizzazione delle tasse di base per le attività economiche può quindi rilevarsi un esercizio complicato. Il Sorvegliante dei prezzi ritiene che generalmente le autorità comunali detengano la migliore visione del tessuto economico presente sul proprio territorio. La tassa sui rifiuti applicata alle imprese deve, in ogni caso, essere proporzionata al costo del servizio offerto, rimanendo entro limiti ragionevoli. Essa non deve presentare uno squilibrio con il valore oggettivo della prestazione (principio d'equivalenza). La tassa non deve, inoltre, creare delle disparità di trattamento tra le diverse imprese e/o rispetto alle economie domestiche.

Alcune micro-impresе svolgono la propria attività presso il luogo di domicilio del loro titolare e generano una quantità ridotta di rifiuti (per esempio studi di podologia, fisioterapia, manicure, ecc.). In questi casi, l'aggiunta della tassa di base sulle attività economiche alla tassa di base per le residenze private causa la fatturazione di un importo eccessivamente elevato rispetto ai costi che il binomio "casa privata/micro-impresa" causa alla gestione comunale dei rifiuti.

**Il Sorvegliante dei prezzi raccomanda al Comune di Lavertezzo d'applicare un esonero, o almeno una forte riduzione della tassa base alle attività accessorie e alle attività praticate a domicilio.**

**Le raccomandazioni del Sorvegliante dei prezzi**

Sulla base delle considerazioni che precedono e conformemente agli articoli 2, 13 e 14 della LSPr, il Sorvegliante dei prezzi raccomanda al Comune di Lavertezzo di:

- **applicare alle residenze secondarie una tassa base inferiore a quella prevista per le economie domestiche composte da due persone;**
- **d'applicare un esonero, o almeno una forte riduzione della tassa base alle attività accessorie e alle attività praticate a domicilio.**

Vi ricordiamo in fine che l'autorità competente deve menzionare l'avviso del Sorvegliante dei prezzi nella sua decisione. Se la decisione si discosta dalla raccomandazione del Sorvegliante dei prezzi, in applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 14 della LSPr, l'autorità competente deve darne giustificazione.

Vi richiediamo cortesemente di fornirci la vostra decisione, e se del caso, la vostra presa di posizione una volta che sarà resa pubblica.

Ringraziandovi per la vostra gentile collaborazione, ci è gradito porgervi i nostri più cordiali saluti.



Beat Niederhauser  
Capoufficio,  
Sostituto del Sorvegliante dei prezzi



Niederhauser Beat GBR9J0  
30.10.2023

Info: [admin.ch/esignature](http://admin.ch/esignature) | [validator.ch](http://validator.ch)